

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 50 (*Campo di applicazione*)

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo *non* si applicano ai lavoratori addetti:
 - a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
 - b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

Art. 50 (*Campo di applicazione*) NON SI APPLICANO

- c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
- d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
- e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

Art. 50 (*Campo di applicazione*) NON SI APPLICANO

- c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
- d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
- e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 51 (*Definizioni*)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI **USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI** **VIDEOTERMINALI**

- b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostanze;
- c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 52 (Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
 - c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 52 (Obblighi del datore di lavoro)

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 53 (Organizzazione del lavoro)

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 54 (*Svolgimento quotidiano del lavoro*)

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

Art. 55 (*Sorveglianza sanitaria*)

1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

Art. 55 (Sorveglianza sanitaria)

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
 - a) idonei, con o senza prescrizioni;
 - b) non idonei.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 55 (*Sorveglianza sanitaria*)

3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 55 (Sorveglianza sanitaria)

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità.
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione».

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 56 (Informazione e formazione)

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
 - b) le modalità di svolgimento dell'attività;
 - c) la protezione degli occhi e della vista.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 2000

Linee guida d'uso dei videotermini (G.U. 18 ottobre 2000, n. 244).

Art. 1

1. E' adottata l'allegata linea guida d'uso dei videotermini, che costituisce parte integrante del presente decreto.

***Allegato* - Linee guida d'uso dei videotermini (art. 56, comma 3, decreto legislativo n. 626/1994)**

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI


Art. 57 (Consultazione e partecipazione)

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.

ASPETTI ERGONOMICI


BANCO con SUPERFICIE OPACA

Altezza	<i>P.di lav-pavimento</i>	71-75 cm
	<i>P.di lav-sedile</i>	23-28 cm
Profondità	Minimo	50 cm
Larghezza	Minimo	50 cm



SEDILE MOBILE su ROTELLE

Piano di appoggio	<i>Altezza regolabile</i>	40-53 cm
	<i>Profondità</i>	38-40 cm
	<i>Larghezza</i>	40 cm
	<i>Inclinaz. ant-p</i>	3-5°
Schienale	<i>Altezza</i>	20-40 cm
	<i>Bordo inf-schiena</i>	12-20 cm
	<i>Inclinazione</i>	5°



ASPETTI ERGONOMICI

Distanza dal video

*Dimensione
carattere*

*Distanza
ottimale*

3 mm

50 cm

4,5mm

75 cm

Disposizione della tastiera

*Altezza
media
ridotta*

*per evitare
l'eccessiva
estensione
del polso*

*disposta
sul piano
di lavoro*

*per permettere
l'appoggio
degli
avambracci*

